**IIS BUONTALENTI CAPPELLINI ORLANDO**

**Codice Disciplinare e**

 **Codice di comportamento dei dipendenti**

Secondo quanto previsto dall’art. 55, c. 2, del D. Lgs 165/01, come modificato dall’art. 68 del D. L.gs 150/09, si dispone la pubblicazione sul sito di questa Istituzione scolastica del Codice disciplinare per il personale del comparto scuola, recante l’indicazione di infrazioni e sanzioni.

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e delle relative sanzioni,equivale ad ogni effetto alla affissione all’albo delle sedi di lavoro.

Nell’ordine (la normativa più recente è in fondo) si pubblica:

|  |
| --- |
| **1 D. LGSL. 297/1994**PARTE III – PERSONALE TITOLO I – PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO CAPO IV – Disciplina Sezione I – Sanzioni disciplinari    Artt. Da 492  a 497  |
| **2 DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**  Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.  Testo con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  |
| **3 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO**  relativo al personale del comparto scuola  29.11.2007 CAPO IX – NORME DISCIPLINARI SEZIONE I – Personale docente  ART. 91 – RINVIO DELLE NORME DISCIPLINARI SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario  ART. 95 – CODICE DISCIPLINARE3a ALLEGATO 1 al CCNL29.11.2007 : schema di codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali[;](http://127.0.0.1/pertini_old/wp-content/uploads/2014/04/CCNL_schema_codice_condotta_molestie_sessuali.pdf)  3b ALLEGATO 2 al CCNL29.11.2007 : codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;   |
| **4 nota MIUR Prot. AOODPIT/0003310 Roma, 8 novembre 2010 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Ufficio IV**Oggetto: Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". Trasmissione circolare con i relativi allegati n. 1,2,3,4 (<http://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/prot3310_10.html> )**5 CM 88 DEL 08/11/2010** **5A ALLEGATO 1** Procedimento disciplinare per il personale scolastico ai sensi dellla CM 88 del 08/11/2010 **5B** [**ALLEGATO 2**](http://www.isisniccolinipalli.livorno.org/codice_disciplinare/14_15/Allegato%202%20Circolare%2088%20del%2008112010.pdf) personale ata infrazioni sanzioni disciplinari sospensione cautelare **5C** [**ALLEGATO 3**](http://www.isisniccolinipalli.livorno.org/codice_disciplinare/14_15/Allegato%203%20Circolare%2088%20del%2008112010.pdf) personale docente infrazioni sanzioni sospensione cautelare**5D ALLEGATO 4** Dirigenti scolastici infrazioni sanzioni e sospensione cautelare |
| **6 DPR 16 APRILE 2013, N. 62** Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. (GU n.129 del 4-6-2013) <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sg> |
|  **7 Nuovi termini del procedimento disciplinare- Articolo 55bis del d.lgs 165/01 così come riformato dal d.lgs 75/2017**  **Si allega il TESTO DELL’ARTICOLO 55BIS DEL D.LGS 165/01 COSÌ COME RIFORMATO DAL D.LGS 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00089) (GU Serie Generale n.130 del 07-06-2017)**  ***Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017.*** *In particolare si sottolineano le seguenti novità di assoluto rilievo segnalate dalla Nota USR 10562 dell’11/7/17: 1. Nuovi termini del procedimento 2. Il comma 9 quater prevede espressamente la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni fino alla sospensione di 10 giorni 3. Sono ribadite le doverose comunicazioni all’Ispettorato per la funzione pubblica, con un esplicito richiamo legislativo.* *In merito al punto 1 si riportano di seguito i termini attualmente vigenti, cosi come riformati:*  *• la contestazione d’addebito deve avvenire con immediatezza, o comunque non oltre 30 giorni dalla conoscenza dei fatti;* *• il dipendente è convocato per l’audizione a sua difesa con preavviso di almeno 20 giorni; • il procedimento disciplinare si conclude, con archiviazione o sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione d’addebito.* *Si precisa che tali termini sono unici, dunque non è più in vigore il doppio binario che prevedeva termini distinti in funzione della gravità della sanzione.*  *In merito al punto 2 la riforma supera definitivamente i dubbi che erano stati sollevati da una parte di giurisprudenza: la competenza dei dirigenti scolastici per le sanzioni disciplinari, comprese le sospensioni fino a 10 giorni. È espressamente prevista dalla legge con disposizione specifica. Del resto, nel caso dei procedimenti più gravi, è confermata la competenza del dirigente dell’ufficio di ambito territoriale: a tale proposito, il dirigente scolastico immediatamente, e comunque entro 10 giorni, segnala all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti rilevanti di cui abbia avuto conoscenza.*  *Non è più previsto l’obbligo di legge che prevedeva la contestuale comunicazione al dipendente in merito alla trasmissione degli atti al competente UPD (vecchio comma 3 dell’articolo 55 bis).* *In merito al punto 3: assumono preciso obbligo di legge le comunicazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai fini di monitoraggio sell’esercizio del potere disciplinare (già richiamati con circolare MIUR n.32 del 20 aprile 2012.*  **DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 75** **Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.** **(17G00089) *(GU n.130 del 7-6-2017 )*** **note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017** [**http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75**](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-25;75) **…omissis…**  **CAPO VII RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**  **Art. 12 Modifiche all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**  1. Al comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.». **Art. 13 Modifiche all'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** 1. All'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente. Alle infrazioni per le quali e' previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.»;  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità.»;  c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo.»;  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La comunicazione di contestazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, e' effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, e' consentita la comunicazione tra l'amministrazione ed i propri dipendenti tramite posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero anche al numero di fax o altro indirizzo di posta elettronica, previamente comunicati dal dipendente o dal suo procuratore.»;  f) al comma 6, le parole «il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per i procedimenti disciplinari può acquisire da altre amministrazioni pubbliche»;  g) al comma 7, la parola «lavoratore» e' soppressa, dopo le parole «alla stessa» sono inserite le seguenti: «o a una diversa», le parole «o ad una diversa» sono soppresse, e le parole «dall'autorità' disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficio disciplinare»;  h) al comma 8, primo periodo, le parole «concluso o» sono sostituite dalle seguenti: «concluso e» e l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di trasferimento del dipendente in pendenza di procedimento disciplinare, l'ufficio per i procedimenti disciplinari che abbia in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito. In tali casi il procedimento disciplinare e' interrotto e dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio disciplinare dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito decorrono nuovi termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento. Nel caso in cui l'amministrazione di provenienza venga a conoscenza dell'illecito disciplinare successivamente al trasferimento del dipendente, la stessa Amministrazione provvede a segnalare immediatamente e comunque entro venti giorni i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'amministrazione presso cui il dipendente e' stato trasferito e dalla data di ricezione della predetta segnalazione decorrono i termini per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento. Gli esiti del procedimento disciplinare vengono in ogni caso comunicati anche all'amministrazione di provenienza del dipendente.»;  i) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.»;  j) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:  «9-bis. Sono nulle le disposizioni di regolamento, le clausole contrattuali o le disposizioni interne, comunque qualificate, che prevedano per l'irrogazione di sanzioni disciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati nel presente articolo o che comunque aggravino il procedimento disciplinare.  9-ter. La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare previste dagli articoli da 55 a 55-quater, fatta salva l'eventuale responsabilità del dipendente cui essa sia imputabile, non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità' degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento.  9-quater. Per il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni e' di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.». **Art. 14 Modifiche all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**  1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; al terzo periodo, le parole da «Per le infrazioni» a «l'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «Per le infrazioni per le quali e' applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari» e le parole da «, salva la possibilità» a «del dipendente.» sono sostituite dalle seguenti: «. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il procedimento disciplinare sospeso puo' essere riattivato qualora l'amministrazione giunga in possesso di elementi nuovi, sufficienti per concludere il procedimento, ivi incluso un provvedimento giurisdizionale non definitivo. Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente.»;  b) al comma 2 le parole «l'autorità' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;  c) al comma 3 le parole «l'autorità' competente» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari»;  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento disciplinare e', rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura. Il procedimento si svolge secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis con integrale nuova decorrenza dei termini ivi previsti per la conclusione dello stesso. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'ufficio procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale.». **Art. 15 Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**  1. All'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: «f-bis) gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3; f-ter) commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;  f-quater) la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;  f-quinquies) insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.»;  b) il comma 2 e' abrogato;  c) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi in cui le condotte punibili con il licenziamento sono accertate in flagranza, si applicano le previsioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies.». **Art. 16 Modifiche all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**  1. All'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, le parole «il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.» sono sostituite dalle seguenti: «il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater.»;  b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, comma 1, lettere a) e b), i contratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale, nonche' con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali e' necessario assicurare continuita' nell'erogazione dei servizi all'utenza.». **Art. 17 Modifiche all'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**  1. All'articolo 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno, comporta comunque, nei confronti del dipendente responsabile, l'applicazione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all'entita' del risarcimento, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una piu' grave sanzione disciplinare.»;  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, e' valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.». …omissis…  Dato a Roma, addi' 25 maggio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando  |
| **8 Codice disciplinare ATA - art.13 co.11 e 12 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018** |